



**COMUNE DI GERACE**  
**(Città Metropolitana di Reggio Calabria)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

Copia

**N. 10**  
**DEL 30/05/2023**

**OGGETTO:** Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023.

L'anno **2023** il giorno **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **15:30**, convocato dal Vice Sindaco con avvisi scritti in data 22/05/2023 prot. n. 4248, consegnati tramite posta certificata PEC, si è riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco dott. Salvatore Galluzzo in sessione ordinaria di prima convocazione il **Consiglio Comunale**, composto da:

Presenti: SI NO

	SI	NO
<b>PEZZIMENTI Giuseppe</b>		<b>X</b>
<b>GALLUZZO Salvatore</b>	<b>X</b>	
<b>LIZZI Rudi</b>	<b>X</b>	
<b>RODI Francesco</b>	<b>X</b>	
<b>MULTARI Antonio</b>		<b>X</b>
<b>ORLANDO Michele</b>	<b>X</b>	
<b>CUSATO Giuseppe</b>		<b>X</b>
<b>LACOPO Giuseppe</b>	<b>X</b>	
<b>VARACALLI Giuseppe</b>	<b>X</b>	
<b>MACRI' Giuseppe</b>	<b>X</b>	
<b>SCARAMUZZINO Luigi</b>	<b>X</b>	

**Presenti: 08 Assenti: 03**

Partecipa il Segretario Com.le D.ssa Monica Grillea.

Assume la Presidenza il Vice Sindaco il quale, constatato che i consiglieri presenti, in n. 08 su n. 11 consiglieri assegnati ed in carica, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

**I L P R E S I D E N T E**

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti preventivamente i seguenti pareri ai sensi del T.U.EE.LL.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(F.to Dott. Giulio Cusato)

## **Visti**

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

**Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 21/08/2014 il quale all'articolo 27 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

## **Visti inoltre,**

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

## **Richiamate,**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*",
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

## **Viste, allora,**

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "*... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...*";
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- "*... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*";

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Gerace è presente ma non ancora totalmente operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 Agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 Settembre 2011, n. 148, il quale al momento non svolge completamente le funzioni di Ente territorialmente competente e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

**Esaminato** il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025, predisposto ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dal Comune, in quanto operante in economia, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone per l'anno 2023, un costo complessivo di € 247.351,38

**Vista**, quindi, la Delibera C.C. n. 11 del 27/05/2022 con la quale si è proceduto a validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 e ad approvare le tariffe per l'anno 2022;

**Richiamato** il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente Deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2023 di € 247.351,38, così ripartiti:

*COSTI FISSI* € 63.372,90

*COSTI VARIABILI* € 183.978,48

**Rilevato che** a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 88,08% a carico delle utenze domestiche;
- 11,92% a carico delle utenze non domestiche;

**Ritenuto** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe, dando atto della validazione del PEF 2022-2025 per l'anno 2023, quale allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Rilevato** che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche sono quelle riportate negli allegati "B" e "C" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 31/07/2023
- seconda rata: 30/09/2023
- terza rata: 31/01/2024
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2023.

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 27/05/2022, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2022;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

**Visti inoltre:**

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di*

previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

**Visto** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Vista** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011

**Visto** lo Statuto Comunale;

Acquisiti favorevolmente i pareri ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Varacalli), contrari n. 0, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- a) per le motivazioni di cui in premessa, a intendersi per intero richiamate;
- **di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2022–2025**, così come validato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03 Agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2 di ARERA, con la Delibera C.C. n. 11 del 27/05/2022;
- b) **di approvare per l'anno 2023**, tenuto conto dei dati contenuti nel PEF per l'annualità 2023 (**All. A**), le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- c) di quantificare in € 247.351,38. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- d) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;
- e) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
- prima rata 31/07/2023;
  - seconda rata 30/09/2023;
  - terza rata 31/01/2024
- f) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);
- g) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinché predisponga il relativo ruolo Tari 2023 per l'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti, per come previsto dalla normativa vigente in materia;
- h) di dare mandato al Responsabile della trasparenza di provvedere, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 102/2013 alla pubblicazione della presente delibera nel sito istituzionale dell'Ente;

Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Varacalli), contrari n. 0, espressi per alzata di mano, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



*Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 Del 30/05/2023*

Letto, approvato e sottoscritto.

*Il Vice Sindaco – Presidente*

*(F.to Dott. Salvatore Galluzzo)*

*Il Segretario Comunale*

*(F.to D.ssa Monica Grillea)*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi prot. n. 4714  
Gerace lì, 06.06.2023

F.to L'Addetto all'Albo  
Daniela Condò

**ESECUTIVITA'**

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità **è divenuta esecutiva** in data .....

Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*(F.to D.ssa Monica Grillea)*

E' copia conforme all'originale.

lì, 01/06/2023

F.to Il Segretario Com.le  
D.ssa Monica Grillea